REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14729** del registro di segreteria, celebrato con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., promosso dal Procuratore regionale **nei confronti di**:

RUSSO GIUSEPPE, nato a Bologna il 09.04.1968, residente a Udine in via Cicogna n. 48/ A, Int. 3, c.f. RSSGPP68D09A944R, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Bertoli del Foro di Udine, presso il cui studio in Udine, in Via Zugliano n. 32 è elettivamente domiciliato;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore, il V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino e l'avv. Piergiorgio Bertoli per il convenuto;

visto l'art. 130 c.g.c.;

ritenuto in

FATTO

- La Procura regionale ha citato in giudizio Sergio Tarondo e Giuseppe Russo, militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in relazione a fatti accertati con sentenza irrevocabile di condanna n. 301/21 emessa, con rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Udine in data 23 giugno 2021. I fatti risalgono all'aprile 2018 ed i convenuti sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, TARONDO Sergio in qualità di capo pattuglia e RUSSO Giuseppe in qualità di autista, del reato di lesioni personali gravi (artt. 582, 583 c.p.), per aver cagionato ad un cittadino moldavo, durante il servizio, lesioni personali (fratture mandibolari ed ecchimosi alle cosce guaribili in periodo superiore a 40 gg), con le aggravanti relative all'aver agito con abuso di potere ed autorità (art. 61 n. 9 c.p.) e dell'uso dell'arma (art. 585 c.p.).

- La Procura contabile ha chiesto, in atto di citazione, la condanna dei convenuti al pagamento, in favore del Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri, NORM – Nucleo Operativo Radio Mobile –Compagnia Carabinieri di Udine), della somma complessiva di euro 40.000,00, a titolo di danno all'immagine, di cui:

- euro 25.000,00 a carico di Sergio Tarondo, in qualità di capo pattuglia ed autore dei colpi inferti con il manganello, denominato tonfa, per aver cagionato alla vittima le lesioni più gravi, riportate alla mandibola;
- euro 15.000 a carico di Giuseppe Russo, in ragione della minore qualifica ed in relazione alle altre lesioni inferte (ecchimosi alle cosce). Tali somme devono essere maggiorate della rivalutazione

monetaria e degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

- Gli importi sopra indicati corrispondono al risarcimento pagato, da ciascuno degli odierni convenuti, alla persona offesa del reato accertato dal GUP di Udine.

- La Procura contabile ha precisato che la notizia della condanna penale dei militari è stata riportata dalla testata giornalistica locale on line “Il Friuli.it”, edizione del 24.06.2021, dal sito web dell’emittente locale “Telefriuli”, edizione del 24.06.2021, oltre che dal Messaggero Veneto edizione di Udine del 25.06.2021 (docc. A.6, A.7 e A.8 atto di citazione).

- Si sono costituiti tempestivamente in giudizio i convenuti, formulando richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con pagamento della somma di euro euro 9.000 a carico di Tarondo Sergio e di euro 5.500 a carico di Russo Giuseppe, pari, rispettivamente, al 36% ed al 36,6% del *petitum* dell’atto di citazione.

- Il PM ha espresso parere favorevole in data 25 marzo 2024 per entrambi i convenuti.

- All’esito dell’udienza camerale del 18 aprile 2024, il Collegio, con decreto n. 1/2024, ha accolto l’istanza dei convenuti, fissando la somma dovuta da Sergio Tarondo in euro 9.000,00 e la somma dovuta da Giuseppe Russo in euro 5.500,00, da pagare in favore del Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri, NORM – Nucleo Operativo Radio Mobile – Compagnia Carabinieri di Udine) in unica soluzione, senza riserve o condizioni, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti

dal 22 aprile 2024, data di comunicazione del decreto di ammissione al rito.

- La difesa ha depositato copia della documentazione bancaria attestante il tempestivo pagamento, avvenuto in data 21 maggio 2024, della somma di euro 9.000,00, da parte del sig. Sergio Tarondo, con attestazione dell'avvenuto introito del Servizio amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia".

- Riguardo alla posizione di Giuseppe Russo, la difesa ha depositato in data 12 giugno 2024 richiesta di rimessione in termini, per consentire al convenuto di reperire la somma stabilita per la definizione del giudizio con rito abbreviato.

- All'udienza camerale del 13 giugno 2024, con ordinanza a verbale, il Collegio ha assegnato termine alla difesa sino al 28 giugno per documentare l'impedimento non imputabile al convenuto che ha determinato la decadenza dal termine per pagare la somma stabilita con il decreto n. 1/2024 sopra citato, rinviando all'udienza camerale del 04 luglio 2024 per la prosecuzione del giudizio.

- La difesa non ha partecipato alla successiva udienza del 04 luglio, a causa di altro impegno professionale documentato. Il Pubblico ministero ha dato atto del tempestivo e regolare pagamento da parte di Sergio Tarondo della somma posta a suo carico, chiedendo la definizione del giudizio nei suoi confronti, con condanna alle spese. Riguardo alla posizione di Giuseppe Russo, il Pubblico ministero non si è opposto al rinvio dell'udienza, in ragione della documentata causa di impedimento del difensore.

- Il Collegio ha quindi pronunciato sentenza/ordinanza n. 27/2024 con la quale ha definito il giudizio mediante rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., nei confronti di Sergio Tarondo, con condanna alle spese di giudizio, mentre ha rinviato la trattazione del giudizio nei confronti di Giuseppe Russo all'udienza camerale del 19 settembre 2024 per la valutazione della sua istanza di rimessione in termini.

- All'udienza del 19 settembre 2024 il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini; la difesa ha insistito per l'accoglimento di tale istanza.

- Ritenuta giustificata l'istanza di rimessione in termini, il Collegio ha accolto la richiesta della difesa con ordinanza n. 5/2024 d.d. 19 settembre 2024, assegnando nuovo termine per il pagamento della somma già determinata con il decreto di ammissione al rito abbreviato n. 1/2024, entro 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza stessa.

- Il convenuto ha provveduto, in data 24 settembre 2024, al tempestivo pagamento della predetta somma, ha inoltre depositato la relativa documentazione bancaria e la quietanza di pagamento rilasciata dal Comando Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia;

- all'udienza camerale del 14 novembre 2024 il pubblico ministero ha dato atto del deposito della quietanza e del regolare pagamento dell'importo stabilito nel decreto n. 1/2024; la difesa del convenuto ha insistito per la definizione del giudizio con rito abbreviato.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 130, co. 1 c.g.c. prevede che "in alternativa al rito ordinario,

con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

Nell'ambito di tale rito speciale, il Collegio valuta, ai sensi dell'art. 130, co. 6 c.g.c., sulla base dello stato degli atti e quindi senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Nel caso di specie, il convenuto ha provveduto all'integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione al rito, pari ad euro 5.500,00, entro il nuovo termine assegnato con il provvedimento di rimessione in termini di cui all'ordinanza n. 5/2024 d.d. 19 settembre 2024. Il convenuto ha inoltre depositato la documentazione bancaria e la quietanza di pagamento rilasciata dal Comando Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia attestante l'effettivo pagamento.

In considerazione di quanto sopra esposto e del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime,

identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

A norma del comma 8 dell'art. 130 del codice di giustizia contabile occorre quindi provvedere sulle spese di giudizio; a tal proposito, svolgendo una sintetica valutazione in ordine alla presumibile conclusione del presente procedimento nei confronti del sig. Giuseppe Russo, ove esso fosse proseguito con il rito ordinario, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte con decreto n. 1/2024, allorché si è ritenuto, alla stregua della prospettazione attorea, che la proposta del convenuto di definizione agevolata del giudizio mediante il pagamento di una somma di complessivi euro 5.500,00 fosse congrua, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 130 del codice di giustizia contabile, facenti riferimento alla "gravità della condotta" e "l'entità del danno contestato", con riferimento alla concreta fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio. Ne consegue che le spese di giustizia, sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno imputate al convenuto e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle spese già poste a carico di Sergio Tarondo sino alla definizione del giudizio nei suoi confronti, come sopra precisato.

P Q M

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14729** del registro di segreteria, definisce ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c. il giudizio nei confronti di Russo Giuseppe mediante rito

abbreviato.

Condanna Russo Giuseppe al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 275,97.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il giudice estensore — Il presidente

Sergio Antonio Prestianni — Grazia Bacchi

(firmato digitalmente) — (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 24/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)